

**DISPOSIZIONI IN TEMA DI RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI DI GAS
NATURALE A SEGUITO DI ACCERTATO MALFUNZIONAMENTO DEL
GRUPPO DI MISURA**

Titolo I – Definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 1
Definizioni

- 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, nonché le seguenti definizioni:
- a) **deliberazione 17/07** è la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2007, n.17/07;
 - b) **TIVG** è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) **TIQV** è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, approvato con la deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) **TISG** è il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 gennaio 2010, 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
 - e) **percentuale di errore determinato** è il valore percentuale dell’errore determinato in sede di verifica del gruppo di misura;
 - f) **percentuale di errore riconosciuto** è il valore percentuale dell’errore nella misura del gas riconosciuto dall’impresa distributrice ai fini della ricostruzione dei consumi;
 - g) **periodo di riferimento** è il periodo con riferimento al quale l’impresa distributrice procede alla ricostruzione dei consumi;
 - h) **portate Q₁ e Q₂** sono le portate definite dalla norma UNI 11003;
 - i) **volume di ricalcolo** è il volume ricalcolato, ottenuto in esito all’applicazione della metodologia di ricostruzione dei consumi.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento si applica ai punti di riconsegna alimentati in bassa pressione in occasione di:
- a) verifiche del gruppo di misura (di seguito GdM) che conducano all'accertamento di errori nella misura, superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente;
 - b) verifiche del GdM nell'ambito delle quali si individuano guasti del GdM che non consentano l'individuazione dell'errore di misura;
 - c) guasti del GdM individuati dall'impresa distributrice nello svolgimento delle proprie attività, che non consentano l'individuazione dell'errore di misura.
- 2.2 Le disposizioni di cui al comma 2.1, lettere a) e b), si applicano a verifiche del GdM:
- a) richieste dal cliente finale;
 - b) richieste dal venditore, anche a seguito di richiesta del cliente finale;
 - c) effettuate autonomamente dall'impresa distributrice.

Titolo II – Periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi

Articolo 3

Periodo di riferimento

- 3.1 La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del GdM, se determinabile con certezza, e la data della verifica presso il cliente finale o di sostituzione dell'apparato per l'invio ad un laboratorio qualificato.
- 3.2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del GdM non è determinabile con certezza, il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi è quello intercorrente dalla data di verifica, o sostituzione del GdM per l'invio ad un laboratorio qualificato, e l'ultima lettura validata ai sensi del TIVG e non contestata dal cliente finale secondo le modalità disciplinate dal TIQV; il periodo con riferimento al quale l'impresa distributrice procede alla ricostruzione dei consumi non può comunque superare i cinque anni solari precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del GdM o la sostituzione per l'invio ad un laboratorio qualificato.

Titolo III – Metodologie per la ricostruzione dei consumi di gas naturale

Articolo 4

Modalità di ricostruzione dei consumi

- 4.1 L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare la ricostruzione dei consumi di gas naturale attraverso:
- la “Metodologia A” nel caso in cui l'errore del misuratore risulta determinabile nell'ambito della verifica;
 - la “Metodologia B” nel caso in cui l'errore del misuratore non risulta determinabile nell'ambito della verifica.

Articolo 5

Percentuali di errore riconosciute

- 5.1 L'impresa distributrice pone le percentuali di errore riconosciute pari alle percentuali di errore determinate, ossia ai valori di errore ottenuti in esito alla verifica del misuratore effettuata presso il cliente finale o in un laboratorio qualificato.
- 5.2 L'impresa distributrice determina le percentuali di errore $E\%_{Q1}$ ed $E\%_{Q2}$, rispettivamente alle portate Q_1 e Q_2 , come previsto dalla normativa tecnica UNI 11003.

Articolo 6

Metodologia A

- 6.1 L'impresa distributrice individua il volume di riferimento, “ V_{RIF} ”, come differenza tra l'ultima misura validata, ai sensi del TIVG, e non contestata dal cliente finale, secondo le modalità disciplinate dal TIQV, Mis_{NC} , e la misura espressa dal totalizzatore del GdM al momento della sua verifica o sostituzione per l'invio ad un laboratorio qualificato, Mis_{Ver} :

$$V_{RIF} = Mis_{Ver} - Mis_{NC}$$

- 6.2 L'impresa distributrice determina i volumi da assoggettare alle percentuali di errore riconosciute, “ V_{Q1} ” e “ V_{Q2} ”, sulla base del profilo di prelievo convenzionale associato al punto di riconsegna, disciplinato dal TISG negli anni che compongono il periodo di riferimento individuato. L'algoritmo che l'impresa distributrice adotta è il seguente:

$$V_{Q2} = V_{RIF} * \frac{\sum_{k=d1}^{d2} \beta_{2,PROF} * c_{2,k}^{\%}}{\sum_{k=d1}^{d2} P_{PROF,k}^{\%}}$$

$$V_{Q1} = V_{RIF} - V_{Q2}$$

dove:

- $d1$ è il giorno corrispondente alla data di inizio del periodo di riferimento;
- $d2$ è il giorno corrispondente alla data di fine del periodo di riferimento;
- $\beta2_{PROF}$, $c2_k^{\%}$ e $p_{PROF,k}^{\%}$ sono i parametri definiti dal TISG.

6.3 In deroga al comma 6.2, nel caso in cui il profilo di prelievo assegnato al pdr sia relativo alle categorie d'uso del gas C5 o T2, così come definite dal TISG, l'impresa distributrice applica l'algoritmo di cui al precedente comma sostituendo al termine $\beta2_{PROF} * c2_k^{\%}$:

- a) $\beta4_{PROF} * c4_k^{\%}$, nel caso di pdr con categoria d'uso C5 per il quale la portata ridotta, Q_2 , corrisponde all'uso delle sole apparecchiature di condizionamento;
- b) $\beta3_{PROF} * t1_{j,k}^{\%}$, nel caso di pdr con categoria d'uso T2 per il quale la portata ridotta, Q_2 , corrisponde all'uso delle sole apparecchiature per uso tecnologico;
- c) $W_k * \beta1_{PROF} * c1_{i,j,k}^{\%}$, nel caso di pdr con categorie d'uso C5 o T2 per il quale la portata ridotta, Q_2 , corrisponde all'uso delle sole apparecchiature di riscaldamento,

dove $\beta4_{PROF}$, $c4_k^{\%}$, $\beta3_{PROF}$, $t1_{j,k}^{\%}$, W_k , $\beta1_{PROF}$ e $c1_{i,j,k}^{\%}$ sono i parametri definiti dal TISG.

6.4 L'impresa distributrice determina il volume di ricalcolo, V_{RIC} , come somma dei volumi di ricalcolo per le due portate Q_1 e Q_2 , ovvero:

$$V_{RIC} = V_{RIC-Q1} + V_{RIC-Q2}$$

con:

$$V_{RIC-Q1} = \frac{V_{Q1}}{1 + E\%_{Q1}}$$

$$V_{RIC-Q2} = \frac{V_{Q2}}{1 + E\%_{Q2}}$$

Articolo 7

Metodologia B

7.1 L'impresa distributrice determina il volume di ricalcolo, V_{RIC} , sulla base del parametro indicatore del prelievo annuo determinato ai sensi del TISG, CA_{pDR} , e del profilo di prelievo standard assegnato dall'impresa distributrice al punto di riconsegna ai sensi del TISG negli anni che compongono il periodo di riferimento individuato.

$$V_{RIC} = CA_{PdR,y} \cdot \sum_{k=d1}^{d2} p_{PROF,k}^{\%}$$

dove y sono gli anni inclusi nel periodo di riferimento.

- 7.2 L'impresa distributrice deve tener conto, nell'individuazione del volume di ricalcolo, di eventuali elementi documentali presentati dal cliente, anche tramite il proprio venditore, attestanti i consumi di energia elettrica e acqua, che dimostrino variazioni del proprio profilo di prelievo relativamente al periodo oggetto di ricostruzione.

Titolo IV – Disposizioni transitorie

Articolo 8

Disposizioni transitorie

- 8.1 Con riferimento alla “Metodologia A”, per i casi in cui “d1” sia antecedente al 1 ottobre 2012, l'impresa distributrice applica quanto previsto al comma 6.2 per l'individuazione dei volumi “V_{Q1}” e “V_{Q2}”, utilizzando anche per gli anni termici precedenti il 2012-2013 il profilo di prelievo convenzionale assegnato allo specifico punto di riconsegna per l'anno termico 2012-2013.
- 8.2 Con riferimento alla “Metodologia B”, per i casi in cui “d1” sia antecedente al 1 ottobre 2012, l'impresa distributrice, per il periodo antecedente a tale data, determina il volume di ricalcolo avvalendosi del parametro prelievo annuo e del profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna, ai sensi della deliberazione n.17/07.